

## **CAPACITA' GIURIDICA E CAPACITA' DI AGIRE NELLA PERSONA GIURIDICA**

**di Andrea Sabatini** Funzionario tributario

Come è noto la CAPACITA' GIURIDICA consiste nell'idoneità a divenire titolare dei diritti e doveri, mentre per CAPACITA' di agire si intende l'idoneità a compiere atti che consentono l'acquisizione e l'esercizio di diritti soggettivi o l'assunzione di obblighi giuridici.

La capacità giuridica è attributo inseparabile della persona umana che si acquista con la nascita e si perde soltanto con la morte.

Tuttavia, nonostante l'assolutezza concettuale della nozione, riscontrabile nel nostro ordinamento giuridico, è pur ammissibile che in altri ordinamenti la capacità giuridica sia limitata in relazione a qualche diritto.

Per quanto riguarda la persona giuridica privata si deve tener presente che questa diventa tale per effetto del riconoscimento determinato, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000, dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture ovvero presso la regione nel caso che la p.g. operi nelle materie attribuite alla competenza della regione e precisamente mediante iscrizione nel registro delle p.g. per le associazioni e le fondazioni (sistema concessorio), nel registro delle imprese nel caso delle Società di capitali (sistema normativo) ed in base ad una legge per le p.g. pubbliche come nel caso delle authority ai sensi dell'articolo 11 c.c.

L'effetto prodotto dal riconoscimento consiste nell'attribuzione della personalità giuridica, restando preesistente e non condizionata ad esso l'esistenza dell'organismo, come provato dalla circostanza che ad esempio, l'associazione priva di riconoscimento può sorgere e funzionare, come unanimamente posto in risalto dalla dottrina, da Messineo in poi nonché dalla giurisprudenza (vedi una fra molte, Cass. Civ. n. 2676/1998), secondo il principio per cui "ogni persona è soggetto, non ogni soggetto è persona".

La erezione in ente, cioè la nascita della p.g., comporta la distinzione di essa dagli elementi (persone fisiche e beni) che hanno concorso a formarla, conseguendo in tal modo piena autonomia patrimoniale.

La capacità giuridica così acquisita nella p.g. è sicuramente ridotta rispetto a quella delle persone fisiche infatti esse non possono certamente, ad esempio, contrarre matrimonio, pur godendo di alcuni diritti personali, quale ad esempio il diritto al nome.

La ratio del conferimento alle persone giuridiche della capacità giuridica e di agire consiste nel consentire a tali soggetti di operare nell'ordinamento alla pari delle persone fisiche conferendo loro il potere di porre in essere negozi giuridici.

In passato, allo scopo di evitare il fenomeno della manomorta-cioè l'accumulo dei beni in capo alla persona giuridica sottratti alla circolazione in quanto tesaurizzati - è stata ristretta la loro capacità di compiere acquisti, come disponeva, in particolare, l'abrogato articolo 17 del codice civile il quale testualmente recitava "la p.g. non può acquistare beni immobili né accettare donazioni o eredità né conseguire legati senza autorizzazione governativa".

Tale articolo, come detto, è stato abrogato dalla legge 127 del 15/5/97 art. 13 sostituito ex art. 1, legge 192/00.

Oggi dunque anche le persone giuridiche - ivi compresa una loro eventuale articolazione periferica - possono essere proprietari di immobili senza la preventiva autorizzazione governativa.

Le persone giuridiche, stante la loro astrattezza, devono necessariamente agire mediante i loro amministratori (persone fisiche) ed i loro Organi (assemblea): si può dire che vi sia un rapporto di immedesimazione organica tra l'ente e la persona fisica che lo rappresenta e lo gestisce.

L'assemblea è l'Organo collegiale della persona giurica, che opera e decide mediante deliberazioni, che, ovviamente, non possono essere contrarie alle norme imperative all'ordine pubblico e al buon costume a pena di annullamento.

Per accertare l'eventuale contrasto con le norme di legge l'autorità amministrativa appronta pressanti controlli sulle p.g. riconosciute.

L'autonomia patrimoniale perfetta conseguita dalla p.g. riconosciuta (a differenza delle p.g. non riconosciute in cui, ai sensi dell'articolo 38 i terzi

possono far valere i propri diritti sul fondo comune, ma questo non è capiente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione rispondono personalmente e solidamente) è posta a tutela dei soci stessi: infatti i creditori della Società potranno rivalersi sul patrimonio della p.g. riconosciuta.

Da quanto sopra esposto si può affermare che l'ammissibilità della capacità di agire della persona giuridica non può certamente essere esclusa.

Quest'ultima anzi è ancor più ampia rispetto a quella riservata alla persona fisica: la capacità di agire della p.g. ad esempio non incontra limite nell'età o nella capacità di intendere e di volere come invece accade per le persone fisiche.

Anche gli Enti non riconosciuti come già detto godono di una loro capacità giuridica e di agire – nonché processuale – separata rispetto a quella dei propri membri. Essi sono soggetti di diritto pur non avendo personalità giuridica.

E' interessante rilevare che, pur nella sostanziale identità concettuale delle due capacità sia nel diritto privato sia nel diritto pubblico, tuttavia la relativa disciplina conosce significative differenze.

Nel diritto privato, ad esempio, mentre la capacità giuridica è generale, quella di agire può essere o esclusa o limitata; nel diritto pubblico invece questa separazione non è riscontrabile perché, "essendo i diritti strettamente personali la capacità dei diritti è attribuita solo a chi può personalmente esercitarli. La separazione s'incontra solo per eccezione nei rapporti esclusivamente patrimoniali (es. obbligo d'imposta o il diritto a pensione spettante a un minore)" come evidenziato fin dallo Zanolini nel suo storico Corso di Diritto Amministrativo.

Nel diritto pubblico le persone giuridiche private hanno generalmente lo stesso trattamento riservato a quelle fisiche tranne per quanto concerne determinate attività, per le quali gli Enti o si trovano nell'impossibilità di svolgerle oppure debbono osservare alcune limitazioni.

A. SABATINI

[www.contabilita-pubblica.it](http://www.contabilita-pubblica.it)